



# Comune di Massa di Somma

*Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio*




Ai dipendenti comunali  
 Agli amministratori comunali  
 Ai collaboratori, volontari, incaricati  
 del comune di Massa di Somma  
 Sede

## **OGGETTO: DECRETO LEGGE n.127 del 21.09.2021 “GREEN PASS” – AVVISO.**

Con la presente, si porta a conoscenza delle SS.LL. che:

- a seguito del Decreto Legge 21/09/2021, n.127 rubricato “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.226 del 21/09/2021, dal 15 ottobre prossimo e fino al 31/12/2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), tutti i lavoratori, per accedere ai luoghi di lavoro, devono essere in possesso ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 “**Green Pass**” di cui all’articolo 9 del DL 52/2021;
- in base all’art. art. 13, comma 1 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, recante Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del D. L. 22 aprile 2021, n. 52, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione;
- secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 5 del medesimo D.P.C.M. 17 giugno 2021, l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’interessato in qualunque forma;
- con DPCM del 12/10/2021 sono state adottate le LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE
- è compito del datore di lavoro individuare le modalità operative per le verifiche del rispetto degli obblighi di legge in questione. Il datore di lavoro può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.

Nell’esercizio del potere di controllo il personale delegato con qualifica dirigenziale impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).



**OBBLIGO ESIBIZIONE GREEN PASS LAVORATORI**

A decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale dipendente e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni nei locali delle Pubbliche amministrazioni, per accedere ai luoghi di lavoro, devono essere in possesso ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde Covid-19.

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.

**Non è consentita alcuna autocertificazione del possesso del green pass**

**Non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass.**

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

**OBBLIGO ESIBIZIONE GREEN PASS SOGGETTI ESTERNI**

L'obbligo del green pass, è esteso anche ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, qualunque altro soggetto, per accedere ai locali comunali, dovrà essere munito di "green pass" – ivi inclusi i visitatori e i soggetti titolari di cariche elettive, rappresentanti degli organi di indirizzo politico amministrativo - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli **utenti**, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

**STRUMENTI TEMPORANEI**

Il controllo viene svolto in forma istantanea attraverso l'App. Verifica C19, tramite la lettura del QR Code, che consente di controllare la validità della certificazione; la verifica non prevede la



memorizzazione di alcuna informazione sul dispositivo del verificatore. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono, comunque, avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,
- avvenuta guarigione da COVID-19,
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

### **SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO**

Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro che può delegare la predetta funzione con atto scritto, a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presente.

Nell'esercizio del potere di controllo, il personale individuato impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).

### **MODALITÀ DEL CONTROLLO**

La verifica deve essere effettuata prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. La stessa può essere effettuata anche a campione e comunque ogni qualvolta sia ritenuta utile.

Laddove l'accertamento del green pass non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, si devono individuare le modalità di verifica da parte del personale individuato affinché, lo stesso, proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del *green pass* del proprio personale in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

### **Raccolta dati**

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

### **ALLONTANAMENTO DALL'UFFICIO IN CASO DI MANCANZA DI GREEN PASS**

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

- 1) **in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici**, il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi;
- 2) **nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione**, il personale preposto al controllo dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde.

**Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura!**

- 3) Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del *green pass* da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n.127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di

volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

**Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.**

### **SANZIONI**

L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi previsti, è punito con la sanzione di cui al comma 8: gli atti relativi alla violazione sono trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro fermo restando l'adozione delle conseguenti procedure disciplinari

### **SOGGETTI ESENTI DA CAMPAGNA VACCINALE**

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche

### **TRATTAMENTO ECONOMICO**

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

### **CONTROLLI MANUALI, AUTOMATIZZATI E A CAMPIONE**

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all'accesso. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenute a svolgere controlli a campione nella sede di lavoro. È comunque auspicabile che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso e che siano compatibili con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Si confida nella puntuale attuazione di quanto espressamente disposto dal D.L.127/2021; tanto al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Nelle more si resta a disposizione per raccogliere eventuali suggerimenti.

  
Il Sindaco  
(Giacchino Madonna)